



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 113 del 14/11/2024

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 – CONFERMA TARIFFE 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattordici** del mese di **Novembre** alle ore **17:00**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Assume la presidenza Il Sindaco Claudio Marian.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Luigia Maria Forlin.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
MARIAN CLAUDIO	Sindaco	SI
CONCETTI ROSANA	Vicesindaco	SI
NARDESE ALESSANDRO	Assessore	SI
BORIN BRUNA	Assessore	SI
SPADOTTO LORENZO	Assessore	SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 – CONFERMA TARIFFE 2024

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" il quale stabilisce all'art. 4 che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*;
- l'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 il quale esteso la disciplina dell'imposta di soggiorno anche alle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;
- l'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) che dispone *"salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*;
- il comma 1- ter dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 introdotto dall'art. 180 comma 3 del Decreto Legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha cambiato la qualificazione giuridica del gestore delle strutture dichiarandolo responsabile del pagamento dell'imposta e disponendo in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione l'applicazione, nei suoi confronti, di una sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
- il comma 5- ter dell'articolo 4 del Decreto Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo di una locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno il quale, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione subirà l'applicazione nei suoi confronti di una sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;

Vista

la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" pubblicata sul Bur Veneto n. 51 del 18 giugno 2013 la quale:

- all'art. 8 stabilisce che: *"Sono comuni turistici, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto"*;
- al titolo II, capo I descrive e suddivide per tipologia le varie strutture ricettive al fine dell'applicazione graduata dell'imposta di soggiorno;

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/04/2023 con la quale è stata istituito, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 l'imposta di soggiorno, nonché approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina della medesima;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28/11/2023 con la quale è stato modificato il Regolamento comunale di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 07/12/2023 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2024 nonché la determinazione delle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi prescritti agli articoli 9 e 10 del Regolamento medesimo.

Considerato che:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUIGIA MARIA FORLIN, Claudio Marian e stampato il giorno 07/01/2025 da Francesca Basso. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi ad esclusione della determinazione delle aliquote dei medesimi che compete alla Giunta Comunale;
- ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, le tariffe dell'imposta di soggiorno sono approvate annualmente per persona e per pernottamento, articolate in modo differente tra le strutture ricettive collocate nel Comune di Noventa di Piave, nell'osservanza dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e attività agrituristiche alberghiera e, gli immobili di cui all'articolo 2 del Regolamento medesimo;
- ai sensi dell'articolo 1 del su citato Regolamento è altresì demandato alla Giunta Comunale stabilire la misura delle sanzioni da applicarsi in caso mancata presentazione della dichiarazione annuale all'agenzia delle entrate nonché la misura delle sanzioni per violazioni al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno previste rispettivamente agli articoli 9 e 10 dello stesso;

Considerato inoltre che non è intenzione di questa Amministrazione adottare alcuna modifica tariffaria per l'anno 2025;

Richiamato l'articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il Decreto Mef del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 4 agosto) con il quale viene delineato il processo di redazione del bilancio di previsione degli enti locali aggiornando gli allegati del dlgs 188/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

Precisato che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, ai sensi dell'art.15 quarter del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del richiamato D.L. 201/2011;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e art 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, entrambi espressi dalla Responsabile del Settore economico finanziario;

ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare anche per l'anno 2025 le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, graduate per tipologia di struttura e categoria stabilite per l'anno 2024 come da prospetto allegato alla presente deliberazione nonché le sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi prescritti agli articoli 9 e 10 del Regolamento di competenza;
3. di dare atto che il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
4. di dare atto, pertanto, che gli importi da iscrivere in bilancio sono i seguenti:
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUIGIA MARIA FORLIN, Claudio Marian e stampato il giorno 07/01/2025 da Francesca Basso. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

CATEGORIA 41- Imposta di soggiorno

Anno 2024: 10101.41.0018 - IMPOSTA DI SOGGIORNO € 290.000,00;

Anno 2025: 10101.41.0018 - IMPOSTA DI SOGGIORNO € 290.000,00;

Anno 2026: 10101.41.0018 - IMPOSTA DI SOGGIORNO € 290.000,00;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Stante l'urgenza, motivata dalla necessità di approvare il bilancio di previsione 2025/2027 entro il termine del 31/12/2024, con separata votazione palese unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 – CONFERMA TARIFFE 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Claudio Marian

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Luigia Maria Forlin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)